

# **Statuto del Partito Democratico**

Modificato dall'Assemblea Nazionale 21, 22 Maggio 2010

## **Capo VI / Capo VII / CapoVIII / Capo IX**

### **CAPO VI Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica**

#### *Articolo 23. (Forum tematici)*

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori del Partito.
3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell'anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell'anno.
4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 4.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.

#### *Articolo 24. (Conferenza permanente delle donne democratiche)*

1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.

2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.

3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

*Articolo 25. (Commissioni nazionali)*

1. L'Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

*Articolo 26. (Conferenza programmatica annuale)*

1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale.

3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.

4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.

5. L'Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

*Articolo 27. (Referendum e altre forme di consultazione)*

1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del Partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.

2. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale,

ovvero la Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l'Assemblea nazionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico.

3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.

4. Il referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea nazionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione nazionale di garanzia, sulla base di uno specifico Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.

7. Le norme dello Statuto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, comma 3, non possono essere oggetto di referendum.

#### *Articolo 28. (Formazione politica)*

1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.

2. A questo scopo, il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico può inoltre avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l'autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione della Direzione nazionale, su proposta motivata del Segretario, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l'offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre Scuole di ambito nazionale.

4. Il riconoscimento può comportare oneri finanziari posti a carico del bilancio nazionale del Partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire più del trenta per cento dei costi di

gestione di ciascuna Scuola riconosciuta.

5. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute dal Partito Democratico è aperta sia agli iscritti che ai non iscritti.

*Articolo 29. (Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)*

1. Il Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia.

2. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica.

3. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi del Partito Democratico.

*Articolo 30. (Organizzazione Giovanile)*

1. Il Partito Democratico riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.

2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.

3. I rapporti tra l'organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile all'elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al presente Statuto.

## **CAPO VII Principi della gestione finanziaria**

*Articolo 31. (Tesoriere)*

1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.

2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.

3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva

convocazione dell'Assemblea nazionale.

4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.

5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

6. Il tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del partito.

#### *Articolo 32. (Collegio sindacale)*

1. L'Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.

2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

#### *Articolo 33. (Finanziamento)*

1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».

2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

#### *Articolo 34 (Federalismo delle risorse e autonomia patrimoniale e gestionale)*

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali, i proventi delle feste democratiche, del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale. La ripartizione delle risorse tra i livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli è stabilita dai Regolamenti finanziari

regionali in coerenza con i principi contenuti nel Regolamento finanziario nazionale.

3. Quando il finanziamento derivi da disposizioni di legge per il finanziamento delle campagne elettorali, le risorse relative al finanziamento delle elezioni regionali e locali vengono immediatamente e integralmente trasferite, anche quando la legge non lo preveda, agli organismi dirigenti del Partito Democratico delle regioni e delle province autonome interessate.

4. Una quota non inferiore al 50% delle risorse trasferite alle Unioni regionali a titolo di rimborsi elettorali è ripartita tra le Unioni provinciali e/o territoriali sotto forma di trasferimenti e/o servizi secondo i criteri definiti dai Regolamenti finanziari regionali o, in assenza degli stessi, in proporzione al numero di elettori di ogni provincia.

5. In ragione della specificità della Circoscrizione Estero, stante l'inapplicabilità del precedente comma 2, il Partito Democratico eroga annualmente le risorse necessarie alle attività politiche, in rapporto al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche nella stessa Circoscrizione Estero.

#### *Articolo 35. (Bilancio)*

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dalla Direzione nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 30 giugno.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 38.

#### *Articolo 36. (Regolamento finanziario)*

1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle province autonome e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico.

#### *Articolo 37. (Comitato di tesoreria)*

1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dalla Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell'Assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all'articolo 32, comma 1.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli alla Direzione Nazionale per l'approvazione.
3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

#### *Articolo 38. (Controllo contabile)*

1. Una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione viene nominata dalla Segreteria nazionale.

### **CAPO VIII Procedure e organi di garanzia**

#### *Articolo 39. (Commissioni di garanzia)*

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito Democratico e al Sistema informativo per la partecipazione di cui all'articolo 1, comma 9, sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano di cui all'art. 11 del presente Statuto possono prevedere la costituzione di ulteriori Commissioni di garanzia a livello provinciale o sub-provinciale, definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Commissioni è sempre ammesso il ricorso alla Commissione

regionale o delle province autonome ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.

3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.

4. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

5. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione nazionale è composta da nove membri.

6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che può essere eletto una sola volta.

7. La Commissione di Garanzia è titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché del Codice etico. Con apposito Regolamento proposto dalla Commissione nazionale di garanzia e approvato dalla Direzione Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice etico e le modalità per la loro deliberazione. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

*Articolo 40. (Norme per la trasparenza e per l'applicazione del Codice etico)*

1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.

2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione Nazionale di

Garanzia. La Commissione Nazionale di Garanzia, ove necessario, presenta alla Direzione Nazionale proposte di modifica o di integrazione del Codice etico.

3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione dall'Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali. I candidati devono altresì presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti, a pena di esclusione dall'Anagrafe degli iscritti, e -per gli eletti- di esclusione dai gruppi del PD. Le Commissioni di Garanzia verificano la tracciabilità, il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonché dal Regolamento elettorale del PD.

4. La Commissione di Garanzia territorialmente competente verifica che tutti i candidati nelle liste del PD prima dell'accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché gli atti previsti dal Regolamento finanziario, che garantiscono la contribuzione al PD.

5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono dall'Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD.

6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti sono istituite le Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. Ciascun eletto, all'atto della sua elezione, deposita presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente il proprio stato patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione.

7. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. Con il Regolamento di cui al comma 7 dell'art. 39 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.

8. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell'art. 40, comma 2 del presente Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all'elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l'Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

9. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, la Commissione nazionale di

garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.

10. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

#### *Articolo 41. (Tenuta degli albi e loro pubblicità)*

1. Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina: a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell'Albo degli elettori così come dell'Anagrafe degli iscritti; b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Albo degli elettori o nell'Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive; c) le funzioni della Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull'uso dei dati contenuti nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, a garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.

#### *Articolo 42 (Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)*

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l'Assemblea nazionale.

3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell'Assemblea nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell'articolo 27 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

#### *Articolo 43. (Costituzione dell'organizzazione giovanile)*

1. L'organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell'organizzazione giovanile per l'organizzazione del momento costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.

2. L'Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell'organizzazione stessa.

*Art. 44 (Attuazione dello Statuto)*

1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso di contrasto o di difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali.

## **CAPO IX Norme transitorie e finali**

*Articolo 45. (Regolamenti)*

1. Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati.

*Articolo 46. (Congressi provinciali e di circolo)*

1. I Congressi provinciali e di circolo, che si svolgono successivamente all'Assemblea nazionale del 21 e 22 maggio 2010, devono tenersi entro e non oltre il 31 ottobre 2010. Per tali Congressi, ai fini dell'applicazione delle modifiche statutarie introdotte, si adottano le seguenti norme transitorie.

2. Le candidature a Segretario di circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di circolo, secondo le Norme attuative del presente articolo, approvate dalle Direzioni regionali, sentiti i segretari provinciali, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti. Le Norme attuative indicano il numero dei componenti dei Direttivi dei circoli, in relazione al numero degli iscritti. Il Segretario di circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati al Direttivo di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista. Il voto per il Segretario di circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt. È eletto Segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge il Segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.

3. Le Norme attuative, di cui al comma precedente, stabiliscono le modalità e i tempi

per la presentazione della candidature a Segretario provinciale e delle liste di candidati all'Assemblea provinciale. Le Norme attuative debbono in ogni caso prevedere che le candidature a Segretario provinciale siano sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra l'1% e il 3% e siano depositate entro e non oltre il settimo giorno precedente la data prevista per l'inizio dei Congressi di circolo. Le Norme attuative debbono altresì prevedere il numero di sottoscrittori minimo su base provinciale affinché una lista possa essere presentata in tutti i circoli della provincia, anche in deroga al numero minimo di sottoscrittori previsto per la presentazione nei singoli circoli. Le Norme attuative stabiliscono il numero complessivo di delegati all'Assemblea provinciale da ripartire tra i circoli, per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell'ambito territoriale di competenza del circolo. Le Direzioni provinciali eleggono, nel rispetto del pluralismo, le rispettive Commissioni che presiedono all'organizzazione e al regolare svolgimento dei Congressi. Il Segretario provinciale è eletto in collegamento a una o più liste di candidati all'Assemblea provinciale. Le liste per l'Assemblea provinciale vengono votate in ogni Assemblea di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati all'Assemblea provinciale superiore a quello spettante a quel circolo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista. Il voto per il Segretario provinciale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I delegati all'Assemblea provinciale da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo. Terminati i Congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all'Assemblea provinciale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti. È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei delegati, l'Assemblea provinciale elegge il Segretario provinciale con un

ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.